



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

GARA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CPV 42933000-5 (Distributori automatici) CPV 42968000-9 (Apparecchi distributori) e CPV 42968100-0 (Distributori di bevande), PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - CIG: 95323854F3

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

Art. 1 – Procedura di affidamento.....	2
Art. 2 - Requisiti di partecipazione	2
2.1. Avvalimento.....	3
2.2. Subappalto.....	4
Art. 3 - Motivi di esclusione	5
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte	5
Art. 5 – Contenuto dell’Offerta	6
5.1. Contenuto della Parte amministrativa.....	8
5.1.1. Documento di gara unico europeo (DGUE) e dichiarazione integrativa	8
5.1.2. Documentazione a corredo	9
5.1.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	9
5.1.4. PassOE.....	10
5.2. Contenuto della Parte Tecnica.....	11
5.3. Contenuto della Parte Economica	12
Art. 6 - Soccorso istruttorio	12
Art. 7 – Criterio di aggiudicazione	13
Art. 8 – Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica	13
8.1. Criteri di valutazione dell’Offerta Economica.....	14
Art. 9 – Svolgimento operazioni di gara: apertura e verifica busta amministrativa.....	14
Art. 10 – Commissione giudicatrice	15
Art. 12 – Verifica di anomalia delle Offerte	16
Art. 13 – Aggiudicazione e stipula del contratto	17
Art. 14 - Garanzia definitiva	18
Art. 15 – Revisione dei prezzi	19
Art. 16 – Penali.....	20
Art. 17 – Disposizioni finali.....	21
Art. 18 - Trasparenza e accesso agli atti	22



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Art. 19 – Trattamento dei dati personali	22
Art. 20 - Richiesta chiarimenti e sopralluoghi	24
Art. 21 - Foro competente	25

Art. 1 – Procedura di affidamento

La concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari mediante l'installazione di 19 distributori automatici presso i locali della Corte d'Appello di Catania, siti in Piazza Verga, Via Guardia della Carvana n. 23- 25, Via Gabriele D'Annunzio n. 33 e Aula Bunker presso C.da Bicocca, verrà affidata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- a) requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.n.50/2016) e requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1 lett. a e c.3 del D.Lgs.n.50/2016);
- b) iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività oggetto della presente procedura;
- c) abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- d) aver ricevuto invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica Acquisti in Rete PA;
- e) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
- f) impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori se società cooperativa, condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi;
- g) rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) possedere tutte le licenze e/o autorizzazioni amministrative richieste dalla legge per l'espletamento del servizio;
- i) disporre delle strutture logistiche, organizzative e funzionali per l'assunzione del servizio;
- j) aver prestato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data del presente Avviso (2019-2020-2021), almeno un servizio analogo a quello in oggetto della presente procedura;
- k) una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico;
- l) i consorzi di concorrenti sono tenuti a presentare una dichiarazione che indichi, in modo chiaro e univoco, la tipologia di appartenenza tra quelle previste al comma 2, lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, a pena esclusione;
- m) i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi ordinari di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) ed e) D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, sono tenuti a presentare una dichiarazione esplicativa delle parti del servizio svolte dai singoli operatori economici o dai consorziati, a pena di esclusione;



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

- n) i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi ordinari non ancora costituiti potranno, alle condizioni previste dall'art. 48 comma 8 D. Lgs. 50/2016, presentare offerte che dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori economici ed una dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, a pena di esclusione;
- o) per i raggruppamenti temporanei d'impresa e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i RTI o i consorzi, a pena di esclusione;
- p) per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) D.Lg. 50/2016 le dichiarazioni richieste per la presente gara, dovranno essere prodotte sia dal consorzio stesso che dai consorziati per i quali il consorzio concorre, ai sensi degli artt. 47,48 del D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione;
- q) l'operatore economico che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o professionale, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, dovrà produrre a pena di esclusione dalla gara, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nella presente lettera di invito e nel modulo per le dichiarazioni contrattuali e sostitutive allegato, tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 89 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Le dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla presente gara, nonché ogni altra dichiarazione rilasciata, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ss.mm.

L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese tramite le dichiarazioni medesime al cui possesso è subordinata l'aggiudicazione. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 80, comma 12 del Codice. La proposta di aggiudicazione che risulterà dai relativi atti sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge.

2.1. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice medesimo, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico- professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80, ed impone all'operatore economico di sostituirli qualora non soddisfano un pertinente criterio di selezione o qualora sussistono motivi obbligatori di esclusione.

In qualunque fase della gara dovesse rendersi necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara (costituito dal R.U.P. e da due testimoni) comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento (Allegato 1D) o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice per le imprese che hanno depositato la domanda all'ammissione a concordato preventivo, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

2.2. Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 174 del D. Lgs. 50/2016. Gli operatori economici devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Si ribadisce che il concessionario resterà responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario sarà obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17 dell'articolo 105.

Art. 3 - Motivi di esclusione

I seguenti casi costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto:

- a) qualora si riscontrino ipotesi disciplinate dall'art. 80, commi 1-9;
- b) ai sensi dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- c) i consorzi di cui all'Art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- d) offerta che sia priva dell'indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica.

Ai sensi dell'art. 80 comma 11 D. Lgs. 50/2016, i casi di esclusione previsti da tale disposizione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'Art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D.lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte

Le ditte interessate a partecipare alla procedura di cui all'oggetto dovranno presentare la propria Offerta avvalendosi del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i documenti richiesti, entro i termini di scadenza indicati nello stesso Sistema di E-Procurement.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016, i fornitori invitati a partecipare al presente affidamento possono presentare Offerta per sé o quali mandatari di soggetti riuniti. Tutti gli operatori per conto dei quali il fornitore invitato agisce devono essere già abilitati al mercato elettronico della pubblica amministrazione al momento della presentazione dell'Offerta dello stesso fornitore.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

L'Offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16/01/2023**, pena l'irricevibilità dell'Offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verificasse un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario al ripristino del regolare funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'Offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso il sito istituzionale della Corte d'Appello di Catania.

Art. 5 – Contenuto dell'Offerta

L'Offerta è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra, allegandola al portale del MEPA nelle varie sezioni ivi previste sulla base di quanto indicato nella seguente tabella:

Parte AMMINISTRATIVA	
DGUE (Allegato 1A)	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente e/o ausiliaria
Dichiarazione integrativa impresa concorrente (Allegato 1B)	Dichiarazione integrativa (da compilare da parte di tutti i soggetti indicati nel DGUE nonché dalle imprese ausiliarie indicate)
PassOE	PassOE
Procure	Eventuali procure
Patto di integrità (Allegato 1C)	Patto di integrità
Dichiarazione di avvalimento e Dichiarazione dell'impresa ausiliaria (Allegato 1D)	Dichiarazione di avvalimento e Dichiarazione dell'impresa ausiliaria corredata da contratto di avvalimento
Tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 1E)	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari"
Parte TECNICA	
Schema Offerta tecnica (Allegato 2)	Indicazione dei requisiti tecnici previsti dallo schema predisposto dall'Amministrazione



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Relazione Tecnica	Relazione esplicativa (massimo 10 pagine formato A4)
Parte ECONOMICA	
Schema Offerta economica (Allegato 3)	Indicazione dei costi e dei ribassi offerti
Dichiarazione costi manodopera e oneri di sicurezza (Allegato 3B)	Dichiarazione riguardante i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza per rischi specifici (c.d. aziendali)

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre e inviare i documenti di cui l'Offerta si compone (ossia: *Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica*).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'Offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal MEPA entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a MEPA e quelli riportati nella documentazione prodotta in Offerta.

L'invio dell'Offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'Offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'Offerta medesima.

Si precisa inoltre che:

- l'Offerta trasmessa entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'Offerta, chi ha presentato un'Offerta potrà ritirarla; un'Offerta ritirata equivarrà ad un'Offerta non presentata;
- il Sistema non accetta Offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle Offerte, nonché Offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria e obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'Offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'Offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'Offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'Offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'Offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

5.1. Contenuto della Parte amministrativa

La documentazione amministrativa comprende:

- Il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- Le dichiarazioni integrative al DGUE;
- PassOE;
- Procure;
- Patto di integrità;
- Dichiarazione di avvalimento;
- Tracciabilità dei flussi finanziari.

5.1.1. Documento di gara unico europeo (DGUE) e dichiarazione integrativa

Il fornitore, per poter partecipare alla presente RDO, dovrà produrre, a pena di esclusione il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'Art. 85 del D. Lgs. 50/2016, compilato e sottoscritto digitalmente (previa conversione del file Word in formato Pdf), in conformità all'Art. 65, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante (attivo sul Sistema di e-procurement) dell'operatore economico concorrente. Il predetto DGUE è fornito in allegato alla RdO e già precompilato per la parte di competenza della stazione appaltante.

Unitamente al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è allegata la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, contenente le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016.

Il fornitore dovrà produrre, altresì, una dichiarazione integrativa al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. 56/2017) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta digitalmente (previa conversione del file Word in formato Pdf), in conformità all'Art. 65, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante (attivo sul Sistema di e-procurement) dell'operatore economico concorrente, attestante, tra l'altro, l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'Art. 80, comma 5, lettera f bis) e f ter) del D. Lgs. 50/2016.

Qualora dagli accertamenti emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 80, comma 12 del Codice.

In particolare, si evidenzia che:

- in caso di subappalto la dichiarazione, resa ai sensi dell'art all'art. 174 del D. Lgs. 50/2016, dovrà indicare i servizi che l'impresa eventualmente intende subappaltare. La suddetta dichiarazione è indispensabile a pena di inammissibilità del subappalto o del cottimo ai sensi del succitato articolo;
- in caso di avvalimento dovrà essere presentata la dichiarazione e la documentazione prevista dall'Allegato 1D;



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

- il presente Disciplinare di gara nonché le Condizioni Particolari di Erogazione dei Servizi *dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante* per accettazione;
- è necessaria l'indicazione di un tecnico che per tutta la durata della fornitura potrà essere contattato da personale dell'Ente per qualsiasi chiarimento o eventuale disservizio relativo al servizio. Si richiede, pertanto, la compilazione della tabella sottostante:

Cognome e nome REFERENTE	E-MAIL	TELEFONO

5.1.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
2. patto di integrità;
3. PassOE.

5.1.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo sono presentate secondo le modalità di seguito riportate:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dovranno essere sottoscritte dalla mandataria/capofila e accompagnate da copia autentica o conforme dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata nonché dalla dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le percentuali dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e presentate assieme ad una dichiarazione resa da tutti gli operatori economici facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la sottoscrizione sarà effettuata dal consorzio medesimo. Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e in particolare se:
 - a. la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica dovrà allegarsi anche copia autentica o conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e una dichiarazione che indichi la percentuale della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica bisognerà allegare copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; dichiarazione che indichi la percentuale della fornitura, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del R.T.I. costituito o costituendo:

5.1.4. PassOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute nonché acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il PassOE generato dal sistema deve essere allegato in pdf alla documentazione amministrativa.

Si rappresenta che la mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'Offerta, ma dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'Art. 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

5.2. Contenuto della Parte Tecnica

L'Offerta tecnica è costituita da una tabella tecnica dei servizi offerti, accompagnata da una Relazione esplicativa (massimo 10 pagine formato A4), che deve rispettare le caratteristiche minime dei servizi indicati negli artt. 5, 6, 7 delle Condizioni particolari del servizio e potrà essere elaborata secondo lo schema di cui all'Allegato 2. L'Offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La tabella tecnica riporta i criteri, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, fino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile per singolo criterio come indicati di seguito:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX	
1	Organizzazione del servizio e piano di lavoro	1.1	Caratteristiche del distributore proposto: anno di fabbricazione, categoria energetica, e tecnologie delle modalità di pagamento	20
		1.2	approvvigionamento prodotti	
		1.3	interventi per guasti e malfunzionamenti	
2	Gestione efficiente dei rifiuti	2.1	Packaging ridotto utilizzo imballaggi, utilizzo materiali riciclati, riciclabili o facilmente biodegradabili	12
		2.2	Raccolta differenziata dei rifiuti: numero interventi pulizia e disinfezione dell'area e smaltimento rifiuti	
3	Criteri ambientali e certificazioni	3.1	certificazione UNI EN ISO 9001 (Certificazione del sistema di gestione per la qualità) o equivalente	20
		3.2	certificazione UNI EN ISO 14001 (Certificazione del sistema di gestione ambientale) o la registrazione ambientale EMAS o equivalenti	
		3.3	certificazione UNI EN ISO 22000 (Certificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare) o equivalente	
		3.4	certificazione TQS Vending (Certificazione di adozione del Codice di autodisciplina del settore)	
4	Caratteristiche migliorative dei prodotti erogati	4.1	Prodotti Bio	18
		4.2	Prodotti del commercio equo-solidale	



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

		4.3	Prodotti speciali (per diabetici, intolleranti al glutine, al lattosio, celiaci e ipertesi)	
--	--	-----	---	--

Al fine di garantire un livello adeguato di qualità dell'Offerta tecnica, saranno esclusi i partecipanti che avranno presentato offerte con caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste come caratteristiche tecniche minime essenziali.

La descrizione delle offerte dovrà essere inoltre inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute.

La Commissione valuterà ogni singola Offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo sub-criterio previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica della proposta.

Nel caso di concorrenti associati, la medesima dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 5.1.3.

5.3. Contenuto della Parte Economica

Il concorrente dovrà formulare l'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono, utilizzando l'allegato modulo "Allegato C" predisposto dalla scrivente Amministrazione.

L'Offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e dovrà indicare il ribasso unico percentuale sui prezzi posti a base di gara e riportati nell'Allegato 3A.

Ai fini della corretta formulazione dell'Offerta, si precisa che: i costi offerti dovranno prevedere degli scostamenti, a ribasso rispetto al prezzo base, pari a € 0,05 o multipli superiori a tale cifra.

L'Offerta dovrà indicare inoltre la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

Questi prezzi sono da intendersi validi per **180 giorni** dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e comprendono tutti gli oneri; quindi nessun'altra spesa può essere richiesta all'Amministrazione per porre in essere la fornitura.

La presentazione dell'Offerta costituisce implicita accettazione delle norme di gara. Nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dagli interessati per l'elaborazione e la produzione dell'Offerta.

La presente Offerta dovrà essere corredata da dichiarazione riguardante i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza per rischi specifici (c.d. aziendali) secondo il modello dell'Allegato 3B.

Art. 6 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta economica e all'Offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'Offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'Offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'Offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci (10) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'Art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 7 – Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 lett. a) del Codice. La valutazione dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Art. 8 – Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

L'attribuzione del punteggio sarà eseguita da una Commissione di aggiudicazione, nominata all'Amministrazione ai sensi dell'Art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

indicati alla tabella del precedente punto 5.2., mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione.

La Commissione, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, potrà indicare dei subcriteri nonché i relativi pesi e sottopesi attribuibili a ciascuno di essi.

La migliore Offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE): $P_{totale} = PT + PE$.

8.1. Criteri di valutazione dell'Offerta Economica

Per l'attribuzione dei 30 punti dell'Offerta Economica sarà valutata la percentuale di ribasso rispetto ai prezzi individuati dalla tabella dell'Allegato 3A.

I prezzi dell'Offerta devono essere comprensivi di ogni onere a carico del gestore e dell'IVA, ovvero il prezzo praticato al pubblico.

Il gestore sarà tenuto ad esporre al pubblico, in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o della bevanda offerto.

È ammessa la revisione dei prezzi come indicato al successivo art. 15.

Attribuzione del punteggio:

Percentuale di ribasso offerto rispetto al prezzo indicato in tabella dell'Allegato 3A.

All'Offerta del concorrente che presenterà la percentuale di ribasso maggiore, saranno assegnati punti 30. Alle altre offerte il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale, nel seguente modo:

$$\frac{\text{percentuale di ribasso Offerta} \times \text{punti 30}}{\text{miglior percentuale di ribasso}}$$

Art. 9 – Svolgimento operazioni di gara: apertura e verifica busta amministrativa

La procedura sarà aperta il **giorno 17/01/2023**, con inizio alle ore 9,30 dall'ufficio "Gare, contratti e manutenzione" della Corte d'Appello di Catania, presso il Palazzo di Giustizia, sito in Piazza Verga, a cura del R.U.P. coadiuvato da due testimoni, che procederà in seduta pubblica allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e della completezza delle medesime che a tal fine devono essere comprensive di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato).
- procedere con l'apertura della "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola Offerta presentata, mentre il contenuto delle *Offerte tecniche* e delle *Offerte economiche*, non sarà visibile, in questa fase, né all'Ufficio, né alla Commissione di gara, né all'Amministrazione, né ai concorrenti, né a terzi;
- Il seggio di gara deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà, quindi, alla verifica della presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti;



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, qualora necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- proporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 10 – Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 11 – Apertura e verifica delle Offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, che di regola lavora a distanza con procedure telematiche, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all'apertura della busta concernente l'Offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente la Commissione, in una o più sedute riservate procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) i prezzi offerti, in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi per il prezzo e per l'Offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la Commissione valuterà la congruità delle medesime secondo il calcolo sopra descritto e chiuderà la seduta pubblica, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 12.

Nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a tre, la Commissione potrà comunque attivare la verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, laddove ravvisi elementi specifici che facciano apparire anormalmente basse le stesse.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante - che procede, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - all'esclusione da disporre per:

- a) mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'Offerta tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che il prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Art. 12 – Verifica di anomalia delle Offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'Offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con il supporto eventuale della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore Offerta anormalmente bassa. Qualora tale Offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore Offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'Offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP segnala alla stazione appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Art. 13 – Aggiudicazione e stipula del contratto

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formula le proposte di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore Offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia stata presentata un'unica Offerta valida.

Qualora nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, nei confronti degli offerenti ai quali la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione del servizio.

La stazione appaltante procede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'Offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione e in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti generali e speciali, aggiudica la concessione.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d. lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipula, gli aggiudicatari dovranno presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

I contratti saranno stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

I contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13 agosto 2010, come modificata dalla legge n. 217/2010 di conversione del d.l. n. 187/2010.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico degli aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dei contratti.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce sub-concessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

13.1 Adempimenti per la stipula del contratto

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 15 giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- eventuali dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m.i in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
- nominativo del Responsabile del servizio;
- cauzione definitiva a favore dell'Amministrazione, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I. e di Consorzi dovranno inoltre essere prodotti:

- copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo, con l'indicazione specifica delle percentuali di esecuzione del servizio che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarato in sede di Offerta, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
- impegno, espressamente contenuto nel mandato speciale o nell'atto di costituzione del RTI/Consorzio, al rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate, nelle ipotesi di RTI/Consorzio, sia nel caso in cui la mandataria abbia il mandato all'incasso da parte delle mandanti facenti parte del RTI/Consorzio sia qualora le imprese facenti parte del medesimo RTI/Consorzio fatturino ed incassino direttamente il corrispettivo fatturato da ciascuna per la parte di prestazioni effettivamente erogate, il mandato speciale/l'atto di costituzione del RTI/Consorzio dovrà espressamente prevedere l'impegno al rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.

Art. 14 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria, a garanzia del regolare adempimento della fornitura, sarà tenuta a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 93 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante determina la decadenza dell'affidamento. La Stazione Appaltante, conseguentemente, procede con l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 – Revisione dei prezzi

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'Art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'Art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'Art. 106¹.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Art. si fa riferimento al predetto Art. 29.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In

¹ Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'Art. 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'Art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente Art. le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'Offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente Art. non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'Art. 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'Art. 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente Art. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'Art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 16 – Penali

Nel caso che gli impegni indicati non siano rispettati, l'Ente si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelarsi nei confronti dell'eventuale danno arrecato, quindi le penali sono definite sempre salvo risarcimento del maggior danno.

Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.

Le penali, in conformità a quanto indicato dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, saranno applicate nei casi di **carenze temporali, professionali e/o qualitative nell'espletamento del servizio**. Qualora le tempistiche rilevate, il personale tecnico coinvolto e/o le parti in sostituzione impiegati dal Fornitore non risultino adeguati/funzionanti, non rispondano ai livelli di professionalità richiesti o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, l'Amministrazione invierà una prima comunicazione formale di richiamo alla Ditta Aggiudicataria con l'indicazione dettagliata delle carenze rilevate. Il Fornitore deve rispondere entro 3 (tre) giorni lavorativi indicando i comportamenti e le soluzioni da attuare entro al massimo 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Qualora si verificassero successivamente i medesimi problemi di qualità e/o di inadeguatezza, l'Amministrazione potrà inviare una seconda comunicazione di richiamo ed applicare contestualmente le penali come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni:



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PENALE
Prezzi non conformi	Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti	€ 50,00 per giorno di aumento
Manutenzione ed igienizzazione della apparecchiature	Mancato rispetto delle norme per la pulizia ed igienizzazione delle apparecchiature	€ 500,00 per ogni apparecchiatura
Ritardo nel ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura	Ritardo nel ripristino della funzionalità dei distributori	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardato approvvigionamento dei distributori	Ritardo nell'approvvigionamento dei distributori	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata fornitura dei prodotti elencati nel capitolato	Mancato rispetto nella fornitura degli alimenti e delle bevande previsti dal capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata installazione delle apparecchiature	Mancata installazione delle apparecchiature entro i termini fissati dal capitolato o concordati con l'Amministrazione	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni apparecchiatura
Ritardo nel pagamento del canone	Ritardo nel pagamento del canone	€ 9 per ogni giorno di ritardo

L'Amministrazione può inoltre rivalersi direttamente sull'importo della cauzione definitiva (che dovrà quindi essere prontamente integrata) per l'importo della penale applicata. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi nelle competenti sedi per il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione definitiva.

Art. 17 – Disposizioni finali

L'aggiudicatario è tenuto, ai sensi del DPR 642/1972, all'assolvimento dell'imposta di bollo mediante applicazione di marca da bollo dell'importo di € 16,00 sul contratto, e contestuale comunicazione a questa Amministrazione del codice identificativo univoco riportato sulla marca da bollo stessa.

In caso di fallimento dell'appaltatore di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/16 o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo - art. 108 del D.lgs. 50/16 – l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del D.lgs. 50/16. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di Offerta.

Il fornitore resta comunque impegnato all'esecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni del contratto, oltre la scadenza per il periodo che sarà ritenuto strettamente necessario dall'Amministrazione.

Tra le ipotesi di recesso per giusta causa rientrano anche i casi di trasferimento, soppressione di uffici, riduzione o aumento di locali; al ricorrere di uno o più di tali accadimenti, l'Amministrazione ha facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo P.E.C. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del fornitore il recesso, totale o parziale, produce i propri effetti.

L'Amministrazione in ogni caso si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di ridurre o ampliare il numero di distributori automatici, oppure di richiedere prestazioni integrative od occasionali.

Il fornitore deve provvedere a tutte quelle altre prestazioni, ancorché non specificate, che fossero necessarie affinché il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, attraverso distributori automatici, risulti effettuato a perfetta regola d'arte.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

L'aggiudicazione definitiva, risultante dalla relativa determinazione, è impegnativa per la ditta aggiudicataria dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione e verrà perfezionata al momento del ricevimento del deposito cauzionale da parte della Stazione Appaltante.

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture. È vietata la cessione, anche parziale, della fornitura.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 18 - Trasparenza e accesso agli atti

Ai fini dell'applicazione degli artt. 53 e 29 D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, il partecipante ha l'obbligo di evidenziare le parti dell'Offerta costituenti segreto tecnico o commerciale (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 53 co.5 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 o alla integrale pubblicazione di cui all'art. 29 del medesimo Decreto); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'Offerta. In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreto tecnico o commerciale, come pure in mancanza della relativa motivazione, l'Offerta sarà da intendere come interamente accessibile e pubblicabile.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti inerenti la presente procedura di affidamento, le previsioni, di cui al presente paragrafo, costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006 ss.mm. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del partecipante ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006.

I dati personali forniti dal Concorrente saranno utilizzati dall'Amministrazione ai soli fini della presente procedura. La sottoscrizione delle dichiarazioni contrattuali e sostitutive necessarie per la partecipazione alla presente procedura costituisce autorizzazione al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, del D.lgs. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

➤ Finalità del trattamento:

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del contratto per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa;

- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

➤ Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

➤ Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari"), limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili").

➤ Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

➤ Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito istituzionale. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale, sezione "Trasparenza".

➤ Periodo di conservazione dei dati



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

- Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

- Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

- Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati.

Titolare del trattamento è la Corte d'Appello di Catania al quale ci si potrà rivolgere per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti.

- Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'Offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Art. 20 - Richiesta chiarimenti e sopralluoghi

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara e sul contenuto del servizio oggetto della gara deve essere formulata tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, entro i termini ivi previsti.

Con la sottoscrizione del presente "Disciplinare di gara" e delle "Condizioni particolari di erogazione dei servizi" l'impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali ove il servizio dovrà essere effettuato e di essere stata resa edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi, unitamente ai sistemi di allarme e sorveglianza già esistenti. Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari alla predisposizione dell'Offerta, le imprese concorrenti possono effettuare un sopralluogo, nelle modalità di seguito indicate, presso le strutture oggetto del servizio. L'impresa concorrente deve concordare nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, con i Funzionari Responsabili di seguito elencati la data e l'ora della visita di sopralluogo, indicando il nominativo ed i dati anagrafici delle



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

persone incaricate di effettuare il sopralluogo, nonché un recapito di posta elettronica presso cui ricevere ogni comunicazione inerente il sopralluogo stesso. Questo può essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico, muniti di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L'Amministrazione provvederà a redigere un calendario per l'effettuazione dei sopralluoghi e l'impresa dovrà attenersi obbligatoriamente alle istruzioni che saranno impartite con riferimento al giorno, all'orario e alle modalità di svolgimento del sopralluogo stesso. Al termine del sopralluogo la ditta dovrà munirsi di apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione. Conseguentemente, in sede di esecuzione del servizio, l'impresa aggiudicataria non potrà sollevare alcuna obiezione per eventuali difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell'espletamento del servizio:

Ufficio	Funzionario	Telefono	E-mail
Palazzo di Giustizia Piazza G. Verga - Catania	Alberto Banov	095/366418	alberto.banov@giustizia.it
Sez. Lavoro, Via Guardia della Carvana, 23-25	Vincenza Consalvo	095/87319239	vincenza.consalvo@giustizia.it
Aule bunker - C. da Bicocca	Santo Barone	3280152559	mondovinile87@gmail.com
UNEP - Via G. D'Annunzio, 33	Maria Rosa Reina	095/7165119	mariarosa.reina@giustizia.it

Art. 21 - Foro competente

Il Foro di Catania sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto. È escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016.

Il Presidente della Corte di Appello
Filippo Pennisi